

REGOLAMENTO ELETTORALE

per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e delle Cariche Sociali della "Associazione
CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE - Ente del Terzo Settore"

Art.1

Premessa.

Il presente documento si compone di 13 (tredici) articoli ed è considerato regolamento interno all'Associazione; ha funzione di coordinare le operazioni elettorali relative all'elezione del Consiglio di Amministrazione e delle Cariche Sociali ad integrazione di quanto espresso nello Statuto Sociale ed in conformità alla nuova normativa vigente alla luce della Riforma del terzo settore.

Art 2

Indizioni delle Elezioni.

1. Ai sensi dell'Art. 11 dello Statuto, e fatta salva l'eventualità di elezioni anticipate del Consiglio di Amministrazione, le cariche sociali hanno una durata di tre anni.
2. Presidente, Vicepresidente e Consiglieri sono tutti rieleggibili.
3. L'eventualità di anticipazione delle elezioni di cui al comma 1 può manifestarsi anche a seguito di voto di sfiducia del Consiglieri al Presidente o per altro motivo che renda vacante la carica di Presidente.
4. Almeno 30 giorni prima della scadenza delle cariche sociali, il Consiglio di Amministrazione uscente convocherà l'Assemblea per le elezioni alle cariche sociali (di seguito denominata "Assemblea elettiva") fissandone il giorno, l'ora ed il luogo.
5. Come previsto dallo Statuto Associativo: a) All'Assemblea elettiva spetterà la sola elezione del Consiglio di Amministrazione. b) Al neoeletto Consiglio di Amministrazione spetterà eleggere a sua volta, tra i consiglieri stessi, la carica di Presidente, e, su indicazione del Presidente, quella di Vicepresidente dell'Associazione.
6. Tutte le operazioni di voto e di spoglio per le elezioni del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea e per le elezioni delle altre Cariche Sociali da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione eletto, dovranno svolgersi esclusivamente nel giorno indetto per le elezioni, nell'arco della stessa giornata e con le modalità previste nei successivi articoli.
7. L'Assemblea elettiva sarà validamente costituita in prima convocazione con la presenza diretta o per delega di almeno la metà degli aventi diritto, e delibera a maggioranza dei voti, mentre in seconda convocazione, indetta almeno 24 ore dopo la prima, l'assemblea delibera a maggioranza dei voti qualsiasi sia il numero dei presenti.
8. Ai sensi degli articoli 9 e 15 dello Statuto sarà facoltà dell'Assemblea, qualora fosse ritenuto necessario, e su approvazione della maggioranza dei voti validi, eleggere contestualmente al Consiglio di Amministrazione anche un eventuale Organo di Controllo.
9. Presiederà l'Assemblea il Presidente dell'Associazione in carica (a prescindere dalla sua ricandidatura) o in sua assenza il Vicepresidente o altro membro del Consiglio uscente indicato dall'Assemblea stessa.

Art. 3

Soci Elettori.

1. Sono soci elettori tutti i soci in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione prima dell'apertura dell'Assemblea elettiva e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati.
2. Coloro che non abbiano ancora provveduto al pagamento della quota sociale dell'anno solare precedente, dovranno regolarizzare la posizione saldando entrambe le annualità.

Art. 4

Soci Eleggibili.

1. Sono eleggibili tutti i soci in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione prima dell'apertura dell'Assemblea elettiva e con quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
2. I membri eleggibili candidati per il Consiglio devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, e, in particolare, devono aver svolto attività di insegnamento nelle materie oggetto dell'attività didattica promossa dall'associazione per almeno cinque anni.
3. Il Presidente della Associazione viene ricandidato automaticamente.
4. L'elenco con i nomi dei candidati ammessi ai sensi dell'art. 4 verrà affisso presso la sede Legale della Associazione e divulgato sul sito almeno due settimane prima delle elezioni in ordine di anzianità di iscrizione.

Art. 5

Presentazione delle Candidature.

1. Le candidature dovranno essere consegnate alla sede presso cui si svolge la propria attività didattica o presso cui si sono svolte le proprie attività di formazione, almeno due mesi prima della data delle elezioni.

Tutte le candidature consegnate o pervenute oltre il termine non potranno essere prese in considerazione.

2. ciascuna sede, propria o associata, in cui si articolano le attività dell'associazione, dovrà presentare una lista contenente i nomi di coloro che hanno presentato la propria candidatura presso dette sedi.

3. L'elenco con i nomi dei candidati ammessi ai sensi dell'art. 4, verrà affisso nei locali sociali e divulgato sui canali "web" e "social" dell'Associazione almeno una settimana prima delle elezioni.

Le candidature saranno elencate in ordine di anzianità (numero tessera crescente).

Art. 6

Deleghe.

1. Per le elezioni al CDA ogni iscritto elettore, in caso di impedimento a partecipare personalmente potrà farsi rappresentare in Assemblea da un solo associato. Alla stessa persona non potranno essere conferite più di tre deleghe.
2. La delega dovrà essere conferita per iscritto, su apposito modulo scaricabile dal sito web dell'Associazione e inviata alla mail ordinaria o alla pec dell'associazione, o prodotta dal delegato in sede di assemblea; In tutti i casi andrà allegata, pena nullità, copia fronte-retro del documento d'identità del delegante.

3. Potranno ottenere deleghe anche i membri del Consiglio di Amministrazione uscente e i candidati.
4. L'iscritto votante delegato riceverà le corrispondenti schede per l'espressione del voto.

Art. 7

Apertura e svolgimento dell'Assemblea Elettiva.

1. Prima dell'apertura dell'Assemblea il Presidente procederà a redigere la lista delle presenze degli aventi diritto e delle deleghe, corredata con le relative firme.

2. Successivamente il Presidente aprirà l'Assemblea chiedendo alla stessa di pronunciarsi in merito al numero di membri del Consiglio da eleggere, che dovrà essere composto da un numero di membri pari al numero delle sedi, proprie ed associate, in cui si articolano le attività dell'associazione, aumentato di uno.

Qualora il numero dei Consiglieri da eleggere fosse uguale al numero delle Candidature presentate, il Presidente dichiarerà eletto ad unanimità il nuovo Consiglio di Amministrazione e sospenderà l'Assemblea nelle modalità previste nel successivo articolo 10.

Art. 8

Votazione e Scrutinio.

1. Per le elezioni al Consiglio di Amministrazione ogni elettore avrà a disposizione una scheda contenente l'elenco dei candidati di cui all'art.5 e potrà esprimere un voto per un numero massimo di 11 candidati, si considereranno nulle le schede che non riporteranno alcuna preferenza.

2. Si considereranno nulle le schede che non riporteranno alcuna preferenza.

3. A scrutinio effettuato risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

6. In caso di parità verrà eletto il socio con maggiore anzianità.

7. Oltre a tutte le operazioni elettorali anche i risultati della votazione e altre annotazioni utili verranno riportati sul verbale di Assemblea, a cura del Segretario uscente e controfirmato dal Presidente uscente.

Al verbale dovrà essere allegato l'elenco degli elettori corredato dalle firme di quanti hanno preso parte alla votazione; dovranno essere inoltre archiviate e conservate: a) le schede scrutinate ed assegnate; b) le schede annullate e quelle eventualmente contestate e non assegnate.

Art. 9

Ricorsi.

1. Ogni ricorso dovrà essere prodotto ed ogni contestazione manifestata immediatamente sul posto dall'assemblea che potrà valutarla e quindi decidere di respingerla o di sottoporla al voto per la mozione di annullamento e la ripetizione del voto da parte dell'Assemblea Elettiva.

2. Dopo la proclamazione degli eletti non sarà più consentito ricorso alcuno.

Art. 10

Chiusura delle votazioni, proclamazione degli eletti e sospensione dell'Assemblea.

1. Dichiarate chiuse le votazioni (ovvero il Presidente dell'Assemblea nel caso si sia proceduto ad elezione unanime di tutti i candidati), proclamerà il nuovo Consiglio di Amministrazione e farà sottoscrivere al consiglieri eletti apposito modulo per l'accettazione delle Cariche.
2. Successivamente il Presidente uscente sospenderà l'Assemblea per riunire il nuovo Consiglio di Amministrazione per l'elezione al suo interno di Presidente.

Art. 11

Ripresa dei lavori dell'Assemblea dei Soci e Proclamazione delle Cariche Sociali di Presidente e Vicepresidente dell'Associazione

1. Dopo la riunione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Assemblea riprenderà i lavori e proclamerà ufficialmente all'Assemblea Elettiva le cariche sociali elette dal Consiglio di Amministrazione.
2. Dopo la proclamazione delle cariche sociali, il Presidente dell'Assemblea affronterà con i soci gli altri punti all' o.d.g., ovvero in mancanza di questi dichiarerà lo scioglimento della stessa.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Delle nuove cariche sociali proclamate dovrà essere immediatamente data la massima pubblicità e diffusione ai soci non intervenuti in Assemblea ed ai terzi, nelle modalità previste per legge. Il sito web dell'Associazione e tutte le pagine e i canali "social" dovranno essere aggiornati in merito alle nuove cariche il prima possibile, e comunque non oltre il termine di quindici giorni.
2. Per quanto invece non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Associazione e alle norme vigenti in materia di Terzo Settore.

Art. 13

Pubblicità del regolamento

1. Del presente regolamento si deve fare menzione in ogni convocazione di Assemblea elettiva.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato entro quindici giorni sul sito web dell'Associazione.